



Via Noalese, 111/B – 31100 TREVISO (TV)
Tel: 335.8400843 - E- mail: treviso@agrotecnici.it - PEC: treviso@pecagrotecnici.it
Sito: www.agrotecnicitreviso.it - C.F. 90002030261

In collaborazione con



SLSC srl

31100 Treviso – Viale Verdi n. 15/G int. 2/3 – Tel. 0422.421124 Fax 0422.421141 –
e-mail slsc@lamiapec.it



VADEMECUM FISCALE

*Il Fisco facile per gli Agratecnici
e Agratecnici Laureati*



PRESENTAZIONE

Il rapporto con il fisco per tutti rappresenta sempre un mondo complesso il quale incute una certa ritrosia nell'affrontarlo. I continui cambiamenti nelle regole fiscali, come nelle forme di agevolazione per chi svolge la professione, finiscono per non entusiasmare i nostri professionisti costretti ad affrontare comunque il problema per decidere sulle modalità e priorità di gestione della propria attività e contabilità fiscale.

Nasce da questa esigenza l'idea del "VADEMECUM FISCALE", frutto di una collaborazione con lo Studio Commercialistico S.L.S.C. S.r.l. e il suo coordinatore Rag. Stefano Russolo, nonché del lavoro di ricerca delle collaboratrici Dott.ssa Sonia Bonaldo e Dott.ssa Valentina Tagliaferri.

Da anni lo studio è un nostro punto di riferimento per le questioni fiscali e di supporto alla tenuta delle registrazioni contabili del nostro Collegio, come degli iscritti che se ne avvalgono.

L'obiettivo del "VADEMECUM FISCALE" rappresenta quindi un documento sintetico e semplice per far chiarezza sulla fiscalità che gli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati devono affrontare nell'esercizio della propria professione. Essa affronta le questioni legate ai redditi di lavoro autonomo entrando nel merito della determinazione del reddito e degli obblighi contabili con le indicazioni delle specifiche contabilità e registrazioni. Affronta anche l'iscrizione alla Cassa di Previdenza ENPAIA comprese le modalità contributive. Non sono neppure trascurate le modalità di emissione della fattura elettronica, dello split payment e delle società tra professionisti.

Si tratta quindi di un lavoro destinato ai nostri iscritti per orientare le loro scelte fiscali rendendole meno complesse e più facilmente comprensibili.

Per questo importante strumento di lavoro professionale va tutto il mio personale riconoscimento e del Consiglio del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Treviso per il lavoro svolto dallo Studio Commercialistico S.L.S.C. S.r.l. nella persona del Rag. Stefano Russolo nonché delle collaboratrici Dott.ssa Sonia Bonaldo e Dott.ssa Valentina Tagliaferri per l'ottima Guida prodotta.

Voglio anche sottolineare che questa collaborazione rappresenta un atto importante di lavoro comune tra mondi professionali che danno origine a sinergie utili ad entrambi, oltre che alla società nel suo insieme motivo di esempio per altre realtà nazionali.

ALESSANDRO Agr. BONOTTO

Presidente

Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Treviso



Questo elaborato è il frutto del lavoro di due giovani Professioniste che hanno accettato di tradurre in pratica un'idea di due anziani Colleghi provenienti da diversi mondi professionali.

Esso è stato realizzato in occasione della conclusione del mandato dell'attuale Consiglio del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Treviso.

Le Autrici ne hanno curato la stesura con entusiasmo e puntigliosa cura ai particolari, assolvendo al meglio il compito a loro affidato.

Come ogni opera umana è un lavoro perfezionabile nel tempo quindi ogni osservazione sarà accolta come un contributo al miglioramento della stessa.

Il suo obiettivo è quello di fornire, con una agile e sintetica guida, conoscenze e strumenti utili per permettere agli utilizzatori (soprattutto ai nuovi agrotecnici che si affacciano al settore per la prima volta) di orientarsi in modo autonomo in campo fiscale:

Illustra la determinazione del reddito imponibile nelle modalità previste per il regime analitico e per quello forfettario.

Esplora alcuni ambiti della professione più strettamente collegati con l'aspetto fiscale della stessa.

La necessità di sintesi, raggiunta attraverso la semplificazione della esposizione della materia, rende l'elaborato largamente incompleto agli occhi di un esperto della stessa.

NON è rivolta a loro ma a quanti hanno il desiderio di consultare un'agevole traccia che li aiuti ad inquadrare la situazione ed a comprendere dove e quando sia opportuno affidarsi ad un consulente esperto.


Nella elaborazione di questa guida le Autrici hanno attinto a piene mani al lavoro di molti competenti esperti ed a diverse fonti, riepilogate nella bibliografia.

A tutti loro (autori e fonti) va il mio ringraziamento.

Russolo Rag. Stefano

Vice-Presidente

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso



 S.L.S.C. s.r.l.

Viale Verdi 15/G 31100 Treviso (TV)

Tel. 0422.421124

INDICE

LA PROFESSIONE DELL'AGROTECNICO	6
1. LE COMPETENZE DELL'AGROTECNICO	6
2. COME ISCRIVERSI ALL'ALBO	9
3. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.....	10
I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	12
1. IL REGIME ANALITICO	12
2. DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL'IMPOSTA	13
3. OBBLIGHI CONTABILI E DICHIARATIVI	14
3.1 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA.....	16
3.2 CONTABILITÀ ORDINARIA.....	16
3.3 REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONE IVA.....	16
IL REGIME FORFETTARIO	19
1. MODALITÀ DI ACCESSO E REQUISITI	19
2. DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL'IMPOSTA	23
3. SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME	24
4. FUORIUSCITA DAL REGIME	24
5. CONTRIBUENTI START-UP.....	25
AGGREGAZIONE TRA PROFESSIONISTI	27
1. ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.....	27
2. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)	29
3. LA TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IN SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI	30
LA CASSA DI PREVIDENZA ENPAIA	32
1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI DOVUTI	32
LO SPLIT PAYMENT	35
LE NOVITÀ DELLA "FINANZIARIA" 2018	37
1. L'OBBLIGO DEI PROFESSIONISTI DI MUNIRSI DI POS (POINT OF SALE).....	37
2. LA FATTURA ELETTRONICA	38
QUESITI E RISPOSTE	39
BIBLIOGRAFIA.....	42
SITOGRAFIA.....	42

LA PROFESSIONE DELL'AGROTECNICO

La professione di Agrotecnico, disciplinata con la Legge ordinamentale n. 251/1986, rientra a pieno titolo nel novero delle professioni intellettuali, anche sotto il profilo delle competenze.

“La Legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi o Elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli Albi o negli Elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la Legge disponga diversamente”, così come tutelata dall’art. 2229 del Codice Civile.

L’Albo degli Agrotecnici inizialmente comprendeva solo diplomati in agraria, poi si è esteso il campo anche ai laureati di primo livello dal 2001 e ciò ha permesso di allargare gli orizzonti dell’Albo ad una maggiore qualificazione degli iscritti.

1. LE COMPETENZE DELL'AGROTECNICO

Le competenze professionali degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono numerose ed estese, in quanto trattasi di figure professionali non solo nei tradizionali settori agrario, forestale e zootecnico, ma anche nei nuovi settori del paesaggio e del verde ornamentale, dell’ambiente e dell’ingegneria naturalistica, dell’alimentazione, della consulenza aziendale, della sicurezza sul lavoro e del catasto.

Di seguito si riportano le principali competenze professionali aggiornate (le ultime modifiche “interpretative” sono intervenute con l’art. 1 comma 16 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 e poi con l’art. 1 comma 151 della Legge 4 agosto 2017 n. 124):

- direzione e l’amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;
- direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all’amministrazione del personale dipendente dalle medesime;
- consulenza del lavoro nelle aziende agricole ed in particolare le dichiarazioni e comunicazioni relative all’assunzione di personale, compreso l’invio telematico ed inoltre l’accesso diretto al "Cassetto Previdenziale";
- tenuta del “Registro di impresa agricola” ai fini dell’assunzione di manodopera nelle imprese agricole;
- trasmissione telematica delle denunce aziendali di manodopera;
- tenuta del “Libro Unico sul Lavoro”, anche ai fini INAIL;
- invio telematico delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP;
- rappresentanza della propria clientela presso le Commissioni Tributarie nelle controversie con il fisco;
- assistenza alla stipulazione dei contratti agrari e, conseguentemente, l’assistenza nella stipula di “contratti in deroga” di cui alla legge n. 203/82 nonché la registrazione telematica dei contratti d’affitto con ENTRATEL;

- rilevazione dei dati statistici e, conseguentemente, la preferenza nelle attività di rilevamento redatte nel settore agricolo (censimenti ISTAT regionali, ecc.), così come previsto dal D.P.R. 6 giugno 2000, n. 197, art. 10;
- redazione dei P.U.A. - Piani di Utilizzazione Aziendale, strumento urbanistico-edilizio previsto dalla Regione Lazio;
- valutazione di incidenza ambientale per le aree SIC, ZSC e ZPS;
- relazioni paesaggistiche nei settori di competenza;
- attività di protezione dell'ambiente (quali, ad esempio, i piani di smaltimento dei fanghi di depurazione, ecc.);
- VIA - Valutazioni di Impatto Ambientale;
- formulazione di piani per lo smaltimento e l'utilizzo delle acque reflue di vegetazione, e la formulazione di tutti i piani per lo smaltimento delle deiezioni zootecniche (vedi anche le specifiche Leggi Regionali);
- certificazione delle produzioni vivaistiche (vedi specifiche Leggi Regionali);
- predisposizione dei piani di sicurezza sul lavoro;
- predisposizione dei piani di sicurezza nei cantieri mobili di lavoro nel settore edilizio;
- ricoprire il ruolo di RSPP (Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori) e gli ASPP (Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori) e svolgere le relative funzioni;
- rilascio di certificati di prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 - Ministero dell'Interno (per essere autorizzati al rilascio dei richiamati certificati di prevenzione occorre iscriversi ad uno speciale Elenco tenuto dal Ministero dell'Interno);
- rilascio di asseverazioni ed attestati di certificazione/qualificazione energetica, per gli interventi a favore dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura, per le opere previste nei piani aziendali ed interaziendali nonché nelle opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria, sia agraria che forestale;
- assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario;
- piani di taglio, i piani di assestamento forestale e le attività forestali in genere così come stabilito dall'articolo 1-bis, comma 16, della Legge 11 agosto 2014 n. 116 che, in via interpretativa, ha chiarito come siano "di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.";
- piani e progetti in materia di forestazione, anche di cui al Reg. (CE) n. 2080/92 (con i limiti dettati dalla giurisprudenza interpretativa) ed al Reg. (CE) n. 1698/05;
- direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane, comprese le VTA (Visual Tree Assessment), VPA (Visual Palm Assessment) ed ogni altra attività valutativa e peritale, sia strumentale che visive, della stabilità delle alberature;
- assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;
- attività di controllo ed asseverazione delle produzioni biologiche;
- curatela di aziende agrarie e zootecniche e le attività relative alla consegna e riconsegna delle aziende e le attività connesse;
- consulenza aziendale in agricoltura (così come declinata nei PSR - Piani di Sviluppo Regionali);
- attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici;

- assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati nella sua più ampia accezione, e precisamente: l'assistenza agli imprenditori agricoli in tutte le controversie con i terzi per espropri, indennità servitù, ecc.; l'assistenza nei rapporti con gli Enti Pubblici e gli Istituti di Credito nella erogazione di pubbliche provvidenze; l'assistenza nella commercializzazione dei prodotti agro-alimentari; ecc;
- formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario;
- predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point) - Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; l'iscrizione all'Albo consente inoltre, ai sensi della Risoluzione n. 5910 del 14.01.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico acquisizione della qualifica di "alimentarista". Alcune Regioni hanno poi previsto l'esenzione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dai corsi regionali di formazione;
- attività relative al catasto, sia urbano che rurale;
- stime e valutazioni di idoneità tecnica degli impianti di lavorazione e condizionamento dei prodotti ortofrutticoli;
- stime di terreni agricoli e di terreni edificabili;
- stime di immobili agricoli e delle loro pertinenze;
- perizie giurate per l'acquisto di terreni e fabbricati nell'ambito degli interventi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo;
- stime di immobili anche civili, quali "periti di fondi chiusi immobiliari".

Inoltre gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati possono operare anche nelle seguenti attività peritali nel settore:

- danni da selvaggina alle colture agricole;
- danni da avversità atmosferiche alle colture agricole, anche nell'ambito dei contratti di assicurazione agevolata (parere del Consiglio di Stato n. 195 del 10 marzo 1998);
- danni prodotti dell'improprio od errato uso di prodotti fitosanitari;
- danni derivanti alle colture dal pascolamento libero di bestiame brado;
- conferimento diretto di incarichi professionali, da parte delle PP.AA. ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.

Infine possono anche:

- essere nominati "Giudici Tributari", nell'ambito delle Commissioni Tributarie Provinciali;
- essere nominati componenti laici, in qualità di esperti, delle Sezioni Agrarie Specializzate dei Tribunali;
- essere nominati componenti le Commissioni Provinciali per la determinazione dei canoni di affitto agrario;
- collegarsi on-line con la Suprema Corte di Cassazione per il servizio di informatica giuridica;
- iscriversi nel Registro degli Enologi;
- iscriversi al Registro degli Assaggiatori di Olio di Oliva;
- diventare "mediatore" civile;
- essere nominati nei ruoli ispettivi dell'ENSE (Ente Nazionale Sementi Elette) per lo svolgimento di controlli sui prodotti sementieri;
- procedere alla registrazione telematica dei contratti di affitto di fondi rustici, con accesso al sistema ENTRATEL;

- essere esentati dagli esami per "alimentarista", ottenendo l'automatico riconoscimento (aprire direttamente esercizi merceologici nel settore alimentare e nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza dover frequentare il prescritto corso abilitativo).

Nell'evoluzione della figura degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, è stato implementato il raggio di attività che possono essere svolte, arrivando all'idoneità al rilascio dei certificati di prevenzione incendi a far data dal 2005 per le attività *"strettamente attinenti al settore agricolo od a quello rurale"*, dove il requisito dell'attinenza doveva essere dimostrato dal titolare dell'attività mediante un atto rilasciato dalla competente Autorità ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

I soggetti interessati sono iscritti in uno speciale Elenco tenuto presso il Ministero dell'Interno.

Vi è stata poi un'ulteriore evoluzione normativa in materia ed il Decreto Ministeriale 5 agosto 2011 ha abrogato i precedenti Decreti Ministeriali che disciplinavano le procedure ed i requisiti per l'accreditamento dei singoli professionisti come gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati, regolando in maniera univoca i criteri per l'accesso agli elenchi tenuti dal Ministero.

Il nuovo Decreto prevede che i professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno sono autorizzati al rilascio delle certificazioni antincendio *"nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti"*.

Con tale Decreto sono state altresì abrogate tutte le precedenti e più favorevoli disposizioni che consentivano ai liberi professionisti come gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati di potersi abilitare con l'automatica iscrizione nell'Elenco Ministeriale, purché in possesso di un'anzianità di iscrizione nell'Albo di 10 anni.

Dunque, a partire dal 26 agosto 2011, si possono iscrivere nell'Elenco Ministeriale dei tecnici di prevenzione incendi, gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 abbiano i seguenti, congiunti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in condizione di regolarità contributiva e deontologica;
- b) attestazione di frequenza con esito positivo di un Corso base di specializzazione di prevenzione incendi della durata di almeno 120 ore.

2. COME ISCRIVERSI ALL'ALBO

L'accesso all'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è consentito a molteplici classi di laurea, sia del nuovo che del vecchio ordinamento (di primo livello oppure magistrale), previo superamento di uno specifico "Esame di Stato abilitante", per affrontare il quale i laureati devono avere svolto (anche prima del conseguimento della laurea) almeno sei mesi di tirocinio professionale certificato; sono esentati, in tutto od in parte, dallo svolgimento del tirocinio i laureati da corsi di laurea convenzionati direttamente con il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Se in passato vi sono state diverse incertezze su quali lauree potessero accedere all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sia la giurisprudenza di merito (decisione Consiglio di Stato n. 2546/2005; sentenza TAR Lazio n. 9952/2016) ed il parere del CUN (Consiglio Nazionale Universitario) del 7 aprile 2017 n. 3786, hanno provveduto a chiarire il problema in via definitiva.

Possono pertanto partecipare agli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato i soggetti in possesso di una serie di titoli accademici, che sono consultabili nel sito del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati (www.agrotecnici.it) nella sezione "Come iscriversi all'Albo Professionale" alla specifica voce "per laureati".

L'accesso all'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è consentito anche ai soggetti in possesso di un "Diploma Universitario" (i titoli accademici precursori delle attuali lauree triennali); detti soggetti sono esentati dallo svolgimento del tirocinio professionale potendo quindi affrontare direttamente gli esami.

I "Diplomi Universitari" idonei per l'accesso all'Albo sono consultabili nel sito del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati (www.agrotecnici.it) nella sezione "Come iscriversi all'Albo Professionale" alla specifica voce "per i diplomi universitari".

L'accesso all'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è altresì consentito ai diplomati in agraria, sia del vecchio che del nuovo ordinamento; i diplomi validi sono i seguenti:

- Agrotecnico;
- Perito Agrario;
- Tecnico in "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale";
- Tecnico in "Agraria, agroalimentare e agroindustria".

Per accedere agli esami abilitanti questi soggetti devono avere:

- Svolto 18 mesi di Pratica Professionale Certificata;
- Oppure, prestatore per almeno 18 mesi attività tecnica subordinata con mansioni tipiche della professione;
- Oppure, frequentato un corso IFTS di almeno tre semestri, purché riconosciuto dall'Albo;
- Oppure, frequentato un corso presso un ITS (Istituto Tecnico Superiore) con indirizzo coerente con la professione;
- Oppure, avere conseguito una coerente laurea o diploma universitario o frequentato una scuola diretta a fini speciali.

Qualora un soggetto non concluda per intero uno dei percorsi suddetti ha facoltà di sommarli fra loro, per raggiungere globalmente il requisito dei 18 mesi richiesti per la partecipazione agli esami.

3. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Per chi esercita la libera professione, è stato istituito l'obbligo dell'assicurazione con il D.P.R. 7 giugno 2012 n. 137, che è entrato ufficialmente in vigore il 15 agosto 2013.

La suddetta regola, viene applicata esclusivamente nei confronti di coloro che sono iscritti all'Albo e che svolgono effettivamente la libera professione, restano quindi esenti dall'obbligo coloro che risultano essere iscritti all'Albo, ma che non esercitano in concreto l'attività; si specifica che la mancata assicurazione da parte del libero professionista viene considerato come un "illecito disciplinare".

Si precisa che la norma ha istituito tale obbligo per offrire agli utenti dei servizi professionali una concreta garanzia nei casi di imperizia, malpratica o errori colposi degli esercenti l'attività intellettuale, e ne deriva quindi l'obbligo di rendere noti alla clientela gli estremi della polizza di responsabilità civile ed il relativo massimale al momento dell'assunzione dell'incarico. Ne consegue che un iscritto all'Albo viene integrato nella definizione di "professionista soggetto all'obbligo assicurativo" quando esercita effettivamente e

continuamente l'attività professionale nei confronti della committenza privata e/o pubblica ed è iscritto alla Cassa di Previdenza ENPAIA.

Sono soggetti all'obbligo assicurativo gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati che sono dipendenti di strutture private e compiono atti tipici della professione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato sottoscrivendoli e apponendovi il sigillo professionale, su richiesta e per conto del datore di lavoro anche nel caso in cui non percepiscano alcun compenso. Si ritiene che in tali casi i premi assicurativi debbano essere pagati dai datori di lavoro che richiedono la prestazione al professionista dipendente con sottoscrizione e apposizione del sigillo professionale.

Sono tenute all'obbligo di assicurazione anche le Società Professionali di cui all'art. 10 della Legge n. 183/2011, che possono stipulare polizze di responsabilità civile per i singoli soci o dipendenti professionisti, per i rischi posti direttamente in capo agli stessi.

All'art. 5 del D.P.R. 137/2012 consente ai Consigli Nazionali di stipulare, per i rispettivi iscritti, "convenzioni collettive". In fase di prima applicazione del nuovo obbligo assicurativo, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha deciso di non stipulare alcuna assicurazione collettiva, ma semplicemente di raccogliere e valutare le proposte provenienti da compagnie di assicurazione e di approvare e divulgare quelle ritenute migliori, cioè quelle che presentano specifiche e più idonee per l'attività professionale tipica ed un relativo rapporto di prezzo adeguato.

Le convenzioni "pronte" saranno pubblicate nel sito internet www.agrotecnici.it, in tempo utile per poter essere stipulate anche da coloro che ne fossero sprovvisti o per poterne stipulare una nuova. Si precisa infine che le convenzioni approvate e rese disponibili dal Collegio Nazionale non sono obbligatorie per gli iscritti, infatti restano liberi di contrarre la copertura assicurativa con qualsiasi soggetto da loro ritenuto migliore o più conveniente.

Le ragioni che hanno spinto il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a non stipulare una polizza collettiva sono riassunte nella Circolare Interpretativa del 9 agosto 2013, prot. n. 4694. viene preferito, quindi, offrire ai propri iscritti prodotti dedicati e specifici per la professione svolta, a costi estremamente contenuti, ferma la libertà degli iscritti di avvalersene oppure di rivolgersi alle altre numerose offerte presenti sul mercato.

I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Per attività di lavoro autonomo si intendono le attività artistiche, intellettuali e di servizi svolte senza vincolo di subordinazione, diverse da quelle di impresa.

Nella trattazione che segue affronteremo la determinazione del reddito dei professionisti abituali e dei lavori autonomi occasionali.

Sono professioni abituali le attività svolte da professionisti iscritti ad un Albo (es.: commercialisti, avvocati, agrotecnici...), sia in forma individuale che associata.

Per tali soggetti che percepiscono un reddito superiore a € 30.000 è previsto un regime fiscale analitico, con tenuta della contabilità semplificata o ordinaria su opzione. Per compensi pari o inferiori è previsto un regime forfettario per cui si rimanda al paragrafo dedicato.

1. IL REGIME ANALITICO

In tale regime il reddito è determinato analiticamente dalla differenza tra i compensi incassati e le spese pagate (c.d. principio di cassa).

Il momento in cui un compenso o una spesa si considera incassato o pagato, varia a seconda del mezzo di pagamento utilizzato come indicato in tabella:

MEZZO PAGAMENTO	MOMENTO RILEVANTE	PRASSI
Contanti	Pagamento/riscossione	-
Bonifico bancario	Accredito	Circ. A. E. 23 giugno 2010 n. 38
Assegno Circolare	Consegna/ricevimento	Circ. A. E. 23 giugno 2010 n. 38
Carta di Credito	Data di utilizzo	Ris. A. E. 23 aprile 2007 n. 77

I proventi più comunemente indicati in fattura sono:

- compensi per la prestazione;
- rimborsi per spese sostenute per lo svolgimento del proprio incarico e ri-addebitate al cliente (es.: biglietti di viaggio, ricevute di ristoranti – Circ. A. E. 30 dicembre 2014 n. 31);
- 4% del Contributo INPS addebitato al cliente dal professionista senza autonoma Cassa di Previdenza (nel caso degli Agrotecnici il contributo del 2% addebitato in fattura non è un compenso, in quanto trattasi di figura professionale iscritta alla specifica Cassa di Previdenza ENPAIA).

Su tali proventi pagati dal cliente si applica generalmente una ritenuta d'acconto del 20%.

Le spese sostenute sono deducibili, in tutto o in parte, se sono inerenti con l'attività svolta e se sono documentate tramite un qualsiasi documento fiscale valido (es.: fatture, ricevuta fiscale, scheda carburante, etc...).

A titolo esemplificativo si riportano le spese più frequenti, indicando se sono deducibili integralmente o parzialmente:

SPESE	DEDUCIBILITÀ	FONTI
Premi di assicurazione per rischi inerenti all'attività	Integrale	-
Libri, riviste e sussidi	Integrale	Ris. Min. 15 marzo 1980 n. 8
Convegni e corsi aggiornamento	50% dell'importo	-
Cancelleria	Integrale	-
Valori bollati e postali	Integrale	-
Energia elettrica, riscaldamento, acqua	Integrale	Se il professionista è l'intestatario delle utenze
Spese telefoniche	80% dell'importo	
Alberghi e ristoranti:		
- Pagate per clienti o per motivi di rappresentanza.	75% dell'importo, nel limite dell'1% dei compensi dell'anno	-
- Pagati per sé nell'ambito di convegni;	75% dell'importo, nel limite dell'2% dei compensi dell'anno	
Spese di viaggio e trasporto	Integrale	Dal 2017 le spese pagate direttamente dal cliente a favore del professionista non costituiscono né una spesa né un compenso per quest'ultimo, mentre sono interamente deducibili per il cliente (art. 54, c. 5 D.P.R. 917/86)
Spese di rappresentanza	Nel limite dell'1% dei compensi dell'anno	-
Spese di pubblicità o propaganda	Integrale	-
Imposte sui redditi	Indeducibili	-
Interessi passivi per finanziamenti o dilazioni di pagamento acquisto beni strumentali	Integrale	-
Somme pagate a terzi per servizi	Integrale	-

2. DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL'IMPOSTA

Per i contribuenti che hanno scelto di optare per il regime analitico e per coloro che invece sono obbligati ad adottare tale regime, il reddito viene calcolato attraverso la contrapposizione di componenti positivi e negativi, compilando il quadro RE del Modello Redditi e l'eventuale utile o perdita risultante va sommato algebricamente con altri eventuali redditi prodotti (es. reddito da lavoro dipendente, redditi fondiari ecc..). La perdita può essere utilizzata in compensazione nell'anno d'imposta e l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata negli anni successivi.

Il reddito imponibile, dato dalla differenza tra il reddito complessivo e gli oneri deducibili, costituisce il valore sul quale calcolare l'imposta, la quale viene determinata applicando aliquote diverse per scaglioni di reddito. Le aliquote sono progressive, cioè aumentano più che proporzionalmente rispetto all'aumentare del reddito.

SCAGLIONI	ALIQUOTA	IMPOSTA
Fino a 15.000	23%	3.450
Oltre 15.000 fino a 28.000	27%	3.510
Oltre 28.000 fino a 55.000	38%	10.260
Oltre 55.000 fino a 75.000	41%	8.200
Oltre 75.000	43%	-

Facciamo un esempio: se il reddito imponibile annuo per il 2017 è di 24.000,00 euro, quindi rientrante nel secondo scaglione di reddito, l'importo dell'IRPEF lorda sarà dato dalla somma di:

- 15.000,00 euro * 23% = **3.450,00 euro**
- la parte del reddito imponibile eccedente il limite del primo scaglione (24.000,00 – 15.000,00), cioè i restanti 9.000,00 euro, vengono moltiplicati per la successiva aliquota del 27%:
(24.000,00 – 15.000,00) = 9.000,00 * 27% = **2430,00 euro**

per un totale di € 5.880,00 di imposta lorda.

Per determinare l'imposta netta si sottraggono dall'imposta lorda le detrazioni previste.

L'imposta netta non rappresenta ancora l'imposta da versare per l'anno di riferimento, perché per calcolare quest'ultima si devono sottrarre gli eventuali crediti d'imposta spettanti, gli acconti versati e le eventuali ritenute d'acconto subite.

Le detrazioni riducono l'ammontare dell'imposta dovuta. Spettano nei casi tassativamente stabiliti dalla Legge: alcune spettano a tutti i contribuenti per il solo fatto di avere familiari a carico o perché hanno sostenuto determinati oneri (spese mediche, contributi previdenziali, spese per interventi di ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica ...).

L'eventuale eccedenza rispetto l'imposta lorda non può essere utilizzata e riportata negli esercizi successivi.

3. OBBLIGHI CONTABILI E DICHIARATIVI

La fattura è il documento fondamentale ai fini del funzionamento pratico della disciplina IVA.

Generalmente la fattura deve essere emessa dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione e deve contenere obbligatoriamente una serie di indicazioni:

- data di emissione;
- numero progressivo;
- dati identificativi del soggetto che la emette avendo cura di indicare la residenza o il domicilio dei soggetti stessi;
- numero di Partita Iva;
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto della prestazione;
- base imponibile;
- aliquota e ammontare dell'imposta;
- indicazione della ritenuta d'acconto.

Si ricorda che l'IVA e l'imposta di bollo sono tributi alternativi, pertanto, le fatture riguardanti operazioni soggette ad IVA sono generalmente esenti dall'imposta di bollo, e viceversa.

La fattura può essere cartacea o elettronica: la prima è quella tradizionale e va emessa in duplice esemplare avente un identico contenuto, di cui uno è consegnato al cliente; la seconda è la fattura creata in formato cartaceo, ma successivamente trasformata in documento informatico inviato e ricevuto tramite canali telematici.

L'art. 77 della Legge di Bilancio 2018 prevede che dal 1 gennaio 2019 le fatture emesse da tutti i soggetti passivi IVA dovranno essere documentate e trasmesse attraverso fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (Sdi).

Nell'ambito del lavoro di agrotecnico sono diversi gli aspetti di carattere fiscale e previdenziale che caratterizzano tali soggetti, infatti il reddito di lavoro autonomo è soggetto a ritenuta alla fonte da applicarsi

da parte di chi effettua il pagamento della prestazione. In tema di ritenute alla fonte è di interesse mettere in evidenza quali sono le modalità di emissione della fattura con ritenuta.

Dal punto di vista del trattamento previdenziale i professionisti possono essere divisi in due categorie: professionisti privi di una specifica cassa di assistenza e previdenza di categoria e professionisti provvisti di una cassa di assistenza e previdenza di categoria a cui sono tenuti ad iscriversi e a versare i contributi annui (Es. ENPAIA).

I professionisti che svolgono attività per le quali è prevista l'iscrizione ad un Albo Professionale (quali ad esempio agrotecnici, dottori commercialisti, avvocati, notai, ingegneri...) hanno una cassa di assistenza e di previdenza di categoria alla quale iscriversi e alla quale versare i relativi contributi.

Parte di questi contributi, detti "contributi integrativi", sono dovuti sul volume d'affari dichiarato ai fini Iva relativamente all'attività professionale e vengono addebitati dal professionista in fattura al cliente in quanto è previsto l'esercizio del diritto di rivalsa; generalmente tale rivalsa è pari al 4% del compenso, ma l'aliquota va verificata a seconda della cassa di previdenza di appartenenza, ad esempio per gli agrotecnici è del 2%.

Da un punto di vista fiscale tale contributo integrativo:

- deve essere assoggettato ad IVA;
- non avendo la natura di corrispettivo, non è soggetto ad Irpef e pertanto non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d'acconto del 20%

Si veda il seguente esempio di fattura:

P.IVA C.F. Telefono				
			Spett.	
Pec				
Fattura Mansuè,	13/17 31/07/2017			
<hr/>				
Acconto per attività di consulenza tecnico agronomica c/o vs clienti campagna agraria 2017	Importo			2.000,00
	<u>Totale imponibile</u>			<u>2.000,00</u>
	Contributo integrativo			
	Cassa Agrotecnici	%	2,00	40,00
	<u>Totale</u>			<u>2.040,00</u>
	Iva	%	22,00	448,80
	<u>Totale</u>			<u>2.488,80</u>
	Rit. acc. su imponibile	%	20,00	400,00
	<u>Totale netto</u>		Euro	<u>2.088,80</u>
<hr/>				
IBAN				
<hr/>				

Indipendentemente dall'ammontare dei compensi incassati, si può tenere una contabilità semplificata, che prevede minori obblighi contabili rispetto alla contabilità ordinaria, utilizzabile su opzione.

3.1 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Sono obbligatorie le scritture richieste dall'art. 19 c. 1-2 e art. 21 DPR 600/73 e art. 3 c. 1 DPR 695/96:

- a) registro incassi e pagamenti;
- b) registri IVA acquisti e vendite, che può anche sostituire il registro incassi e pagamenti;
- c) Libro unico del Lavoro.

Tutti i registri possono essere tenuti in forma cartacea o telematica. Dal 2017 il Libro Unico del Lavoro è tenuto in forma elettronica presso il Ministero del Lavoro.

Nel registro degli incassi e pagamenti vi si annotano cronologicamente le somme incassate e le spese inerenti entro 60 giorni dall'incasso/pagamento. Per ciascuna somma incassata deve essere indicato:

- a) importo, al lordo e al netto dei rimborsi spese non inerenti, e ammontare della ritenuta d'acconto subita;
- b) generalità, comune di residenza anagrafica e indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
- c) estremi del documento (fattura, parcella, nota e altro).

3.2 CONTABILITÀ ORDINARIA

La contabilità ordinaria può essere tenuta su opzione, avente validità annuale, esercitata mediante il comportamento concreto, poi formalizzato con apposita comunicazione in dichiarazione.

Sono obbligatorie le seguenti scritture:

- a) registro cronologico: va numerato progressivamente e può essere tenuto anche con la partita doppia. Vi si annotano, entro 60 giorni dall'incasso o dal pagamento, i dati del soggetto che ha effettuato o ricevuto il pagamento, la descrizione dell'operazione, l'importo incassato o pagato e relative modalità e le somme ricevute dal cliente e da versare per suo conto. Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno annotati anche gli ammortamenti e le quote T.F.R. per i dipendenti;
- b) registro dei beni ammortizzabili;
- c) registri IVA acquisti e vendite;
- d) Libro Unico del Lavoro.

3.3 REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONE IVA

Per entrambi i regimi, la tenuta dei registri IVA e la relativa liquidazione IVA seguono le medesime regole.

Nei registri IVA acquisti e vendita devono essere riportati in ordine cronologico i documenti emessi e ricevuti dai soggetti passivi. La registrazione ha lo scopo di permettere le liquidazioni periodiche IVA, di documentare contabilmente ed in forma sintetica tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA e di rendere possibili i controlli dell'Amministrazione Finanziaria sugli accadimenti connessi all'attività svolta.

I registri che i soggetti passivi IVA devono istituire e conservare sono il registro delle fatture emesse, il registro degli acquisti e il registro dei corrispettivi (quest'ultimo per i commercianti al minuto e soggetti assimilati).

Sul registro delle fatture emesse devono essere annotate le operazioni attive effettuate e documentate da fattura o da autofattura (omaggi, autoconsumo...). Tutte le registrazioni devono essere effettuate seguendo l'ordine della registrazione delle fatture e con riferimento alla data di emissione (fatture immediate) ovvero al mese di consegna o spedizione (fatture differite).

I termini da rispettare sono riepilogati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI FATTURA	TERMINI DI EMISSIONE	TERMINI DI REGISTRAZIONE	LIQUIDAZIONE IVA
Immediata	Entro le ore 24:00 del giorno di effettuazione dell'operazione.	Entro 15 giorno dalla data di emissione.	Riferimento alla data di emissione.
Differita	Entro 15 giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.	Entro il termine di emissione.	Riferimento al mese di effettuazione dell'operazione non coincidente con il mese di registrazione.

Il registro degli acquisti è il registro su cui il soggetto passivo IVA deve annotare i documenti comprovanti acquisti e importazioni effettuati nell'esercizio della propria attività. La registrazione costituisce condizione necessaria per l'eventuale registrazione dell'IVA.

I documenti d'acquisto ricevuti devono essere registrati prima della liquidazione periodica e della liquidazione annuale nella quale si intende esercitare la relativa detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso anno.

Per le operazioni attive effettuate e per quelle passive per cui si è in possesso di idonea documentazione e si intende esercitare il diritto alla detrazione, i soggetti passivi devono periodicamente rilevare la propria posizione IVA (a debito o a credito) e, se risulta una posizione a debito, procedere al versamento dell'imposta. La liquidazione periodica consiste nella determinazione del debito o del credito relativi al periodo di riferimento e la periodicità con cui un contribuente deve rilevare la propria posizione può essere mensile o trimestrale. La differenza tra l'una o l'altra consiste nel periodo in riferimento al quale si effettua la registrazione e la scadenza dei relativi versamenti eventualmente dovuti. Dal 2017 le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, confluiscono in apposite "Comunicazioni dei Dati delle Liquidazioni Periodiche IVA". Sono obbligati ad eseguire le liquidazioni tutti i soggetti passivi IVA, anche se hanno scelto il c.d. regime semplificato. Sono esonerati solo i soggetti che avendone diritto hanno applicato il regime forfettario o hanno i requisiti per entrare in regime di esonero.

La **liquidazione mensile** consiste nel determinare la differenza tra l'imposta relativa alle operazioni attive effettuate nel mese precedente e l'imposta relativa ai beni e servizi acquistati nello stesso mese, versando entro il **giorno 16 di ciascun mese** l'eventuale saldo negativo, viceversa l'eventuale posizione a credito può essere utilizzata per compensare eventuali posizioni a debito nei mesi successivi.

Alcune categorie di contribuenti possono rilevare la loro posizione IVA con **periodicità trimestrale** a condizione che all'importo da versare venga applicata la maggiorazione **dell'1% a titolo di interessi**.

La liquidazione trimestrale Iva può essere scelta dai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a:

- 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi

- 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività

L'opzione, che deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentarsi successivamente alla scelta operata, ha effetto dall'anno in cui è esercitata e fino a revoca, salvo il superamento del limite sopra indicato.

Si riepilogano in tabella le scadenze dei versamenti IVA e delle comunicazioni liquidazioni periodiche IVA:

PERIODO DI RIFERIMENTO	VERSAMENTI IVA	INVIO DATI LIQUIDAZIONI IVA
Gennaio	16 febbraio 200x	31 maggio 200x
Febbraio	16 marzo 200x	
Marzo	16 aprile 200x	
I Trimestre	16 maggio 200x	
Aprile	16 maggio 200x	18 settembre 200x
Maggio	16 giugno 200x	
Giugno	16 luglio 200x	
II Trimestre	16 agosto 200x	
Luglio	16 agosto 200x	30 novembre 200x
Agosto	16 settembre 200x	
Settembre	16 ottobre 200x	
III Trimestre	16 novembre 200x	
Ottobre	16 novembre 200x	28 febbraio 200x+1
Novembre	16 dicembre 200x	
Dicembre	16 gennaio 200x+1	
IV Trimestre	27 dicembre 200x (acconto)	
	16 marzo 200x+1 (saldo)	

IL REGIME FORFETTARIO

Con la Legge di Stabilità del 2015 (Legge n. 190/2014) è stato introdotto dal 1° gennaio 2015 il nuovo regime forfettario per le persone fisiche, imprese e lavoratori autonomi, in possesso di determinati requisiti.

Con la stessa Legge è stata disposta l'abrogazione di alcuni regimi fiscali agevolati, precisamente:

- regime delle nuove iniziative produttive (Legge n. 388/2000);
- regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetto "regime dei nuovi minimi", art. 27, D.L. n. 96/2011);
- regime dei contribuenti ex-minimi (Legge n. 244/2007).

Per il regime dei nuovi minimi è stata prevista una clausola di salvaguardia: coloro che avevano già applicato tale regime hanno la possibilità di poterne fruire fino alla naturale scadenza. Inoltre il "Decreto Milleproroghe" ha esteso l'applicazione di tale regime per tutto il 2015 come ultima data utile.

1. MODALITÀ DI ACCESSO E REQUISITI

Possono aderire al nuovo regime le persone fisiche che nell'anno precedente sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Hanno conseguito ricavi e compensi differenziati a seconda dell'attività esercitata (codice ATECO 2007 di appartenenza) non devono superare le soglie identificate nella tabella sottostante e devono essere ragguagliati ad anno.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	CODICE ATECO 2007	LIMITI DEI RICAVI/COMPENSI	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000€	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45-(da 46.2 a 46.9)-(da 47.1 a 47.7)-47.9	50.000€	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000€	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82-47.89	30.000€	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43)-(68)	25.000€	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000€	62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	(55-56)	50.000€	40%
Attività professionali ¹ , scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi e finanziari ed assicurativi	(64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)-(85)-(86-87-88)	30.000€	78%
Altre attività economiche	(01-02-03)-(05-06-07-08-09)-(12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)-(49-50-51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)-(77-78-79-80-81-82)-(84)-(90-91-92-93-94-95-96-97-98)-99	30.000€	67%

¹ L'attività di agrotecnico è classificata in ATECO 74.90.12

Nel caso di inizio attività in corso d'anno, i limiti sopra descritti devono essere riproporzionati nel periodo d'anno di attività.

Ad esempio: il sig. Alfa intende intraprendere la professione di Agrotecnico dal 1 giugno 2017. Considerando il suo limite-soglia a 30.000€ per l'intero anno, si dovrà rapportare al periodo effettivamente svolto (per l'esattezza 214 giorni: 1 giugno - 31 dicembre).

Il limite-soglia al quale farà riferimento il sig. Alfa sarà il risultato di:

$(30.000 \times 214) : 365 = 17.589,04$.

Per poter accedere al regime agevolato al 1 gennaio 2018 il sig. Alfa non dovrà avere ricavi superiori a € 17.589,04 nell'anno 2017.

La determinazione del limite-soglia deve essere quantificata in base al regime applicato nel periodo di imposta interessato: coloro che nell'anno precedente hanno applicato il regime ordinario di determinazione del reddito d'impresa effettueranno la verifica con i ricavi rilevati secondo il criterio della competenza; per coloro che invece hanno applicato il regime dei minimi o di lavoro autonomo effettueranno invece la verifica secondo il metodo di cassa.

2. Hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori non superiore a € 5.000 lordi.

Le spese che rilevano sono quelle relative a:

- lavoro accessorio;
- dipendente;
- borse di studio;
- spese per prestazione di lavoro corrisposti all'imprenditore individuale o ai familiari;
- collaborazione coordinata e continuativa, ivi compresi i compensi agli amministratori, anche se riferiti ad un lavoro a progetto;
- utili erogati agli associati in partecipazione di solo lavoro.

3. I costi complessivo dei beni strumentali al 31 dicembre dell'anno precedente non devono superare l'importo dei € 20.000.

Ci sono diverse tipologie di beni che concorrono in maniera differente:

- beni ad uso promiscuo: i beni ricompresi in questa categoria rilevano in ogni caso al 50% (es.: autovettura, autocaravan, ciclomotori...) e il valore si deve considerare al netto dell'IVA indetraibile;
- beni detenuti in locazione/noleggio/comodato: per tali beni rileva il loro valore nominale;
- beni in leasing: rileva il costo sostenuto dal concedente;
- beni immobili in locazione: non concorrono a formare il limite di € 20.000;
- beni immateriali: non rilevano l'avviamento e le spese relative a più esercizi che non sono qualificabili come "beni" utilizzati nell'esercizio dell'attività, al contrario rilevano marchi, brevetti e software;
- IVA indetraibile: il costo dei beni strumentali viene verificato al netto dell'IVA anche se non ammessa in detrazione.

Non sono considerati gli immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione e i beni il cui costo unitario è inferiore a € 516,46.

4. Hanno conseguito redditi di impresa, arte o professione prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Sono motivo di esclusione dal nuovo regime agevolato le persone fisiche che:

→ Si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o dei regimi forfettari di determinazione del reddito:

Agricoltura, attività connesse e pesca	Art. 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972
Agenzia di viaggio e turismo	Art. 74-ter, D.P.R. 633/1972
Regime editoria	Art. 74, comma 1, D.P.R. 633/1972
Regime dei rottami	Art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972
Regime giochi, spettacoli e intrattenimenti	Art. 74, comma 6, Art. 74-quarter, D.P.R. 633/1972
Regime del margine	Art. 36, D.L. 41/1995
Vendita di Sali e tabacchi	Art. 74, comma 1, D.P.R. 633/1972
Commercio di fiammiferi	Art. 74, comma 1, D.P.R. 633/1972
Gestione di servizi di telefonia pubblica	Art. 74, comma 1, D.P.R. 633/1972
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta	Art. 74, comma 1, D.P.R. 633/1972
Agriturismo	Art. 5, comma 3, L. 413/1991
Vendite a domicilio	Art. 25-bis, comma 6, D.P.R. 600/1973
Agenzie di vendita all'asta d'oggetti d'arte, antiquariato o collezione	Art. 40-bis, D.L. 41/1995
Rivendita di beni usati	Art. 36, D.L. 41/1995

Questa regola ha come eccezione i produttori agricoli che svolgono contemporaneamente un'attività agricola in regime speciale ed altra attività d'impresa, infatti possono avvalersi del regime forfettario per le altre attività d'impresa, arte o professione.

→ Non sono residenti in Italia (con l'eccezione dei residenti nello Spazio Economico Europeo che producono almeno il 75% dei redditi nel territorio italiano).

È stato precisato che ai fini delle imposte sul reddito, si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta (permanenza di almeno 183 giorni, anche non continuativi) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, oppure hanno il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile nel territorio dello Stato.

→ Effettuano, in via prevalente o esclusiva, cessioni di immobili (fabbricati o terreni fabbricabili) e mezzi di trasporto nuovi.

→ Contemporaneamente partecipano a società che imputano il reddito per trasparenza.

In particolare è causa d'esclusione la partecipazione in:

- società di persone: non possono accedere al regime agevolato i soci di società semplici (s.s.), società in nome collettivo (s.n.c.), società in accomandita semplice (s.a.s.), società di fatto, associazioni senza personalità giuridica costituite tra professionisti;
- società a responsabilità limitata “trasparenti” (art. 116 del TUIR).

È stato precisato che non viene impedito l’accesso al nuovo regime se la partecipazione in un soggetto “trasparente” viene ceduta prima dell’inizio della nuova attività che dà diritto all’accesso al regime agevolato.

→ L’anno precedente hanno conseguito redditi di lavoro dipendente (o assimilati) superiori a € 30.000.

Sono stati forniti i seguenti chiarimenti:

- tale limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, a condizione che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione;
- il limite opera qualora nello stesso anno il soggetto abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre;
- ai fini della causa di esclusione rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario.

La verifica dei requisiti d’accesso va effettuata avendo riguardo all’anno precedente quello di riferimento e l’opzione al nuovo regime forfettario può essere effettuata in sede di inizio attività.

Le fatture vengono emesse senza IVA e senza ritenuta d’acconto. Va invece sempre indicato il Contributo Integrativo a favore della Cassa di Previdenza (2% per gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati).

Agr./Agr. Dott. _____
 Via/Piazza _____
 Cap _____ Città _____
 C.F. _____
 P.IVA _____

Spett. (Cliente)
 Via _____
 CAP _____ Città _____
 C.F. _____

Fattura n. _____ del _____

Descrizione	Importo
Attività di _____ (specificare l’attività svolta)	1.000,00 €
Contributo Cassa di Previdenza ENPAIA 2%	20,00 €
Totale fattura	1.020,00 €
Netto da pagare	1.020,00 €

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014
 Compenso non soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto

2. DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL'IMPOSTA

Per i contribuenti che scelgono di optare per il regime forfettario, il reddito non viene calcolato attraverso la contrapposizione di componenti positivi e negativi, ma deriva semplicemente dall'applicazione ai ricavi o compensi di una percentuale che rappresenta l'ammontare dei costi riconosciuti e predeterminati dal Legislatore.

$$\text{REDDITO IMPONIBILE NETTO} = \left[\text{RICAVI O COMPENSI} \times \text{COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ} \right] - \text{CONTRIBUTI PREVIDENZIALI}$$

Il reddito imponibile netto viene calcolato con la suddetta formula:

- **(RICAVI O COMPENSI) X (COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ)**: il totale dei ricavi o dei compensi che sono stati percepiti nell'anno vengono moltiplicati per il coefficiente di redditività, che si può trovare nella tabella riassuntiva dei limiti di reddito per poter accedere al regime agevolato. Tale moltiplicazione dà come risultato il c.d. **Reddito Imponibile Lordo**.
- **(REDDITO IMPONIBILE LORDO) – (CONTRIBUTI PREVIDENZIALI)**: per arrivare al totale del Reddito Imponibile Netto si sottraggono al precedente risultato i contributi previdenziali versati nell'anno d'imposta, anche quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, oppure se il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi. Eventuali eccedenze sono deducibili dal reddito complessivo.

Una volta determinato il Reddito Imponibile Netto si applica l'imposta sostitutiva del 15%. Tale imposta sostituisce i versamenti di Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap.

I contribuenti forfettari non possono conseguire perdite in quanto il reddito è una percentuale dei ricavi o compensi, eventualmente ridotto dei contributi previdenziali fino al massimo ad azzerarlo.

È possibile però che si disponga di perdite derivanti dai periodi precedenti (perdite prodotte durante il regime dei minimi oppure da partecipazioni in imprese a contabilità ordinaria), le quali possono essere scomutate dal reddito forfettario.

Esempio di determinazione del Reddito: il sig. Alfa svolge la professione di Agrotecnico dal 1 gennaio 2017, e ha un ammontare di ricavi pari a € 25.000 e ha versato Contributi per un ammontare ipotetico di € 1.000.

Il suo Reddito Imponibile sarà così calcolato:

$$(25.000 \times 78\%) - 1.000 = 19.500 - 1.000 = € 18.500$$

Conseguentemente la sua Imposta Netta sarà pari a: (18.500 X 15%) = €2.775

3. SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME

I soggetti che adottano il regime forfettario beneficiano delle seguenti semplificazioni:

IVA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No addebito dell'IVA a titolo di rivalsa; ▪ No diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti; ▪ Alle cessioni intracomunitarie di beni si applica l'ex art. 41, comma 2-bis, D.L. 331/93, e quindi si assimila ad un'operazione interna senza diritto di rivalsa sulla fattura; ▪ Agli acquisti intracomunitari di beni fino a 10.000€ la tassazione avviene nello Stato UE del cedente (art. 38, comma 5, lettera c, D.L. 331/93); ▪ Alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi si applicano gli artt. 7-ter eseguenti, D.P.R. 633/72; ▪ Le importazioni e le esportazioni rispettivamente con IVA assolta in Dogana oppure non imponibili (senza possibilità di acquistare beni e servizi con utilizzo del plafond); ▪ Sono da presentare gli elenchi INTRASTAT servizi prestati (non sono invece da presentare gli elenchi INTRASTAT beni). <p>Esonero da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registrazione fatture emesse, corrispettivi e fatture d'acquisto; - tenuta e conservazione dei registri; - dichiarazione annuale e comunicazione dati IVA; - compilazione della comunicazione clienti/fornitori (spesometro); - compilazione della comunicazione black-list. <p>Obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numerare e conservare le fatture di acquisto/bolle doganali; - certificare i corrispettivi; - indicare in fattura il riferimento normativo del regime applicato (ad esempio: "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario").
IMPOSTE SUI REDDITI	<p>Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.</p> <p>Obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi.</p> <p>Reddito d'impresa o da lavoro autonomo determinato in via forfettaria quale percentuale sui ricavi o sui compensi percepiti, ridotto dei contributi previdenziali obbligatori.</p>
SOSTITUTI D'IMPOSTA	<p>I contribuenti forfettari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura; - non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.
STUDI DI SETTORE	Esclusione dagli studi di settore e dai parametri.
IRAP	Esclusione dal versamento dell'Irap.
IMPOSTA DI BOLLO	Sulle fatture, se il corrispettivo è superiore a € 77,47, torna l'obbligo di assolvere l'imposta di bollo nella misura di € 2 in quanto l'opzione non è soggetta ad IVA.

4. FUORIUSCITA DAL REGIME

Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui:

- 1- Viene meno una delle condizioni di accesso al regime:
 - il limite dei ricavi o dei compensi supera le soglie previste per l'accesso;
 - le spese per lavoro dipendente sono superiori a 5.000€;
 - il costo dei beni strumentali al 31 dicembre supera i limiti di 20.000€.

- 2- Si verifica una delle situazioni causa di esclusione:
 - il contribuente si avvale di un regime speciale IVA;
 - il contribuente assume la qualità di socio in una società trasparente;
 - è stato superato il limite di 30.000€ di reddito di lavoro dipendente.
- 3- Diviene definitivo un accertamento nel quale vengono riscontrate il venir meno delle condizioni di accesso al regime.

Nel caso di fuoriuscita per una delle cause sopra elencate, si adotta il regime ordinario per l'anno d'imposta successivo al verificarsi della condizione. In questo caso si deve procedere alla rettifica della detrazione IVA a "favore" del contribuente, da effettuare nel primo anno di applicazione dell'IVA con le regole ordinarie.

La fuoriuscita dal regime agevolato, in conseguenza ad un accertamento, comporta l'uscita dal periodo d'imposta successivo a quello accertato. Ad esempio se l'avviso di accertamento è riferito all'anno d'imposta 2016 e si rende definitivo nel 2021, il regime forfettario si considera cessato a decorrere dal 2017.

Nel caso di cessazione dell'attività, non si potrà effettuare la chiusura della partita IVA fino a quando non sono state ricevute le fatture relative alle operazioni passive oppure non sono stati adempiuti gli obblighi di fatturazione e i relativi incassi.

5. CONTRIBUENTI START-UP

Esiste un'ulteriore agevolazione per coloro che iniziano una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo, i.c.d. contribuenti "start-up", e consiste nell'applicazione nei primi cinque anni di un'aliquota d'imposta sostitutiva agevolata del 5%.

Tale agevolazione viene concessa alle seguenti condizioni:

1- Il contribuente non deve avere esercitato negli ultimi tre anni un'attività artistica o professionale ovvero di impresa, anche in forma associata o familiare.

Non possono quindi avvalersi del regime coloro che nel triennio precedente hanno svolto un'attività di lavoro autonomo o d'impresa. Per "svolgimento di un'attività" si intende che non rileva l'aspetto formale, ma quello sostanziale.

L'Amministrazione Finanziaria ha precisato che essere in possesso della qualifica di socio in società di persone o di capitali non impedisce l'adozione del regime agevolato, occorre infatti fare riferimento all'effettivo esercizio dell'attività svolta in concreto dal socio.

2- L'attività che si intende intraprendere non deve costituire "mera prosecuzione" di altra attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. È escluso solamente il caso in cui l'attività svolta in precedenza sia consistita nella pratica obbligatoria ai fini professionali.

Non è consentito l'accesso al regime agevolato al contribuente che intende intraprendere un'attività nello stesso ambito professionale o rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.

Possono accedere al regime agevolato coloro che dopo essere andati in pensione svolgono la stessa attività di lavoro autonomo. Inoltre non impediscono l'opzione a tale regime le attività di lavoro occasionale svolte nell'anno precedente.

3- Qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi o dei compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve superare i limiti di ricavi o compensi esposti in precedenza.

AGGREGAZIONE TRA PROFESSIONISTI

L'art. 24, L. 7.08.1997 n. 266 (cd. *Legge Bersani*) ha abrogato, a decorrere dall'8.8.1997, il divieto di costituzione di società tra professionisti, previsto dall'art. 2, L. 23.11.1939, n. 1815 che disciplinava gli "*studi associati di assistenza e consulenza*".

La regola della L. 1815/39 si componeva essenzialmente di due statuizioni che disciplinavano l'obbligo di ricorrere alla forma dello "*studio associato*" con contestuale obbligo di comunicazione agli Ordini e il divieto di adottare la forma societaria o altre forme diverse dallo "*studio associato*".

Le disposizioni enunciate traevano la loro giustificazione dall'intento del legislatore di impedire che dietro allo schermo societario operassero persone non abilitate all'esercizio dell'attività professionale che, per mancanza di titolo professionale, potevano arrecare pregiudizio a terzi.

Il disposto della L. 1815/39 aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale, in quanto il legislatore avrebbe dovuto sancire la legittimità dell'esercizio dell'attività professionale anche in forma collettiva diversa dallo studio associato.

Successivamente l'art. 10, comma 11 L. 183/2011 (c.d. *Legge di Stabilità 2012*) prevede la possibilità di costituire, a decorrere dal 1.1.2012, società secondo i modelli disciplinati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile (vale a dire società di persone, società di capitali e società cooperative) per l'esercizio di una o più attività professionali. La forma organizzativa dello studio associato è sopravvissuta però alla riforma, essendo espressamente fatta salva dalla nuova Legge (*art. 10, comma 9, della Legge 12 novembre 2011, n. 183*), nonostante l'abrogazione della L. 1815/39.

I professionisti possono dunque scegliere liberamente il modello societario che più risponde alle loro esigenze, ferma restando la possibilità di costituirsi ancora in forma associata (*studio associato*). A seconda del modello societario prescelto si applicheranno le relative regole in tema di responsabilità, dotazione patrimoniale minima, struttura degli organi sociali, amministrativi e di controllo, e in materia fiscale. È espressamente stabilito che la partecipazione in una società tra professionisti è incompatibile con quella con un'altra società tra professionisti.

1. ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

La forma organizzativa dell'associazione professionale (***studio associato***) è sopravvissuta alla riforma della c.d. *Legge di Stabilità 2012*, ciò significa che è ancora possibile esercitare le professioni protette nella forma di associazione professionale, costituita solo tra soggetti regolarmente iscritti a un Albo Professionale, e comprendente nella denominazione il nome e il cognome di tutti gli associati (art. 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1815). In questo caso, però, l'incarico viene affidato dal cliente al singolo professionista, e non allo studio, che non ha personalità giuridica e assume rilievo solo nei rapporti tra gli associati, al fine della divisione degli utili. L'art.5, comma 3, lett. c) D.P.R. 917/86 equipara le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, alle società semplici.

È possibile quindi riunire due o più professionisti in un'"*Associazione Professionale*", la quale non crea un nuovo soggetto giuridico ma conserva al professionista la propria individualità nei rapporti con i clienti, nei doveri e nei rapporti con l'Ordine di appartenenza. Si precisa che i singoli professionisti di questa tipologia di aggregazione possono agire in nome e per conto del gruppo anche in assenza di delega scritta.

L'associazione professionale è identificata come contratto associativo atipico, all'interno del quale:

- l'oggetto consiste nell'obbligo da parte degli associati a cooperare nell'attività professionale;
- i compensi percepiti devono essere ripartiti in base alle quote prefissate dagli associati;
- le obbligazioni strumentali dell'attività devono essere assunte in solido.

Questa tipologia di contratto è del tutto analoga a quella della società semplice, quindi non è soggetto ad una forma specifica, tranne per il conferimento dei beni che seguono le regole dell'art. 2251 c.c., il quale nel caso di beni immobili impone un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. L'associazione che nasce tra i professionisti non richiede alcuna forma di pubblicità in quanto l'atto sottoscritto non richiede l'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Nel contratto sociale sono iscritti chiaramente i conferimenti di ciascun associato, il quale è obbligato a conferire quanto pattuito; nel caso di mancata indicazione di specifici conferimenti, si suppone che siano fatti in parti uguali, per il conseguimento dell'oggetto sociale. I conferimenti possono essere di diversa natura:

- prestazioni d'opera (servizi che gli associati si obbligano a svolgere all'interno dell'associazione);
- denaro;
- beni (mobili e immobili);
- crediti;
- qualsiasi altro diritto anche di godimento utile per lo svolgimento dell'attività.

Ogni associato è quindi obbligato al conferimento della quota associativa, ha il divieto di servirsi per fini personali dei beni sociali e deve svolgere la propria attività professionale in forma individuale. Ogni associato ha diritto di partecipare all'amministrazione dell'associazione, partecipare agli utili e avere liquidata la propria quota associativa in caso di recesso.

Nel caso in cui nel contratto sociale non vengano specificate alcune quote di distribuzione degli utili, si considerano proporzionali ai conferimenti. Secondo l'art. 5, comma 2 del TUIR "le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione", questo specifica quindi che la mancanza di una forma specifica per la costituzione dell'associazione sia superata nel caso in cui si voglia attribuire a ciascun associato una quota di distribuzione degli utili differente rispetto ai conferimenti apportati.

Per le obbligazioni dell'associazione risponde prima di tutto il patrimonio proprio dell'associazione, successivamente personalmente e solidamente gli associati che hanno agito e solo in ultima tutti gli altri associati. Gli associati che hanno agito hanno quindi una responsabilità inderogabile nei confronti delle obbligazioni associative, mentre per gli altri la responsabilità può essere esclusa con patto contrario.

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del TUIR, è considerato reddito di lavoro autonomo anche quello derivante dall'esercizio di arti e professioni in forma associata. Dunque per ciò che riguarda la determinazione del reddito, l'associazione è equiparata alla società semplice che svolge attività di lavoro autonomo: il reddito è determinato in capo all'associazione professionale ex art. 54 del TUIR e viene imputato ai soci in base al principio di trasparenza art. 5 comma 3 lett. c) del TUIR, indipendentemente dall'effettiva percezione degli utili in proporzione alle quote sociali.

I compensi percepiti dall'associazione sono soggetti a ritenuta d'acconto se corrisposti da un sostituto d'imposta; le ritenute d'acconto subite dall'associazione vengono attribuite ai soci con lo stesso criterio previsto per la distribuzione degli utili.

2. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)

Coloro che svolgono una professione intellettuale protetta possono scegliere di esercitarla in forma societaria. Tali professionisti possono costituire una società per l'esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali. Dal 21 aprile 2013 è diventata operativa un'apposita disciplina per la società tra professionisti (STP), di cui nella trattazione che segue illustreremo le caratteristiche.

Le STP non costituiscono un tipo autonomo di società, ma sono società ordinarie sottoposte alla disciplina legale del tipo prescelto, ad esempio in tema di conferimenti, costituzioni, responsabilità e scioglimento. Esse devono essere necessariamente costituite da professionisti iscritti a Ordini, Albi o Collegi, possono essere soci anche dei soggetti non professionisti chiamati a svolgere prestazioni tecniche o a partecipare a solo scopo di investimento.

Nelle STP deve esserci almeno un socio professionista legalmente abilitato a svolgere ogni attività professionale inserita nel soggetto sociale, che non partecipi contemporaneamente ad altra STP; si ricorda inoltre che la cancellazione dall'Ordine, Albo o Collegio è causa di esclusione del socio dalla STP.

La società tra professionisti può assumere la forma di società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.P.a., S.r.l.s.), società di persone (s.n.c., s.a.s., s.s.) o di società cooperativa costituite da un numero di soci non inferiore a tre. È possibile costituire una società con un unico socio utilizzando come modello societario quello della S.r.l. o S.r.l.s. e della S.p.A.

La **denominazione sociale**, qualunque essa sia, deve contenere l'indicazione di "società tra professionisti" (è sufficiente l'acronimo STP), mentre l'**oggetto sociale** deve fare riferimento all'esercizio in via esclusiva di una o di più attività professionali, nel primo caso si è in presenza di una società tra professionisti, nel secondo di una società multidisciplinare. Non è possibile inserire l'esercizio di altre attività estranee a quella professionale.

Il socio professionista può scegliere se conferire nella società la propria opera professionale, una somma di denaro o altri beni funzionali al perseguimento degli interessi sociali; si sottolinea che il professionista che ha conferito unicamente denaro rimane comunque libero di prestare la propria opera nei confronti della società dopo aver negoziato con la stessa l'assunzione dell'incarico.

L'**atto costitutivo**, oltre alle generalità di tutti i soci, deve indicare i seguenti elementi:

- l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- criteri e modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
- le modalità di esclusione dalla società del socio cancellato dal rispettivo Albo;
- la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti.

È fondamentale che la società sia iscritta sia nel registro delle imprese, sia nella sezione speciale dell'Albo (o Collegio) Professionale.

Gli eventuali soci non professionisti possono influire sulle scelte strategiche della società, ma tutte le decisioni che incidono sull'esercizio dell'attività professionale devono essere assunte dal socio professionista al quale spetta un ruolo centrale nella gestione e nel controllo della società. Tale caratteristica ha delle importanti conseguenze sia sulla composizione e sulle funzioni dell'organo amministrativo, sia sulle regole da rispettare nelle deliberazioni dell'assemblea.

Indipendentemente dal modello societario scelto, l'organo amministrativo può essere composto anche interamente da non professionisti o da società, sempre che lo statuto non preveda diversamente; infatti tale organo svolge attività che non incidono sul perseguimento dell'oggetto sociale. Ad ogni modo i soci

professionisti possono sempre cautelarsi inserendo nello statuto clausole particolari che riservano ad essi l'esercizio di tutti quei poteri amministrativi in grado di influenzare lo svolgimento della professione.

Nella fase dell'esecuzione della prestazione professionale, la STP deve informare prima di tutto il cliente:

- del diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito sia affidato a uno o più professionisti da lui scelti;
- della possibilità che l'incarico conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
- dell'esistenza di conflitto di interesse tra cliente e società.

Per consentire al cliente di scegliere il professionista, la società deve consegnare allo stesso l'elenco dei soci professionisti e l'elenco dei soci non professionisti. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione, e il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

I soci professionisti sono responsabili per le violazioni del codice deontologico del proprio Ordine di appartenenza, indipendentemente dalla responsabilità propria all'interno della società. Quando una situazione di incompatibilità non è rilevata o rimossa, rispondono di illecito disciplinare sia la STP sia il socio professionista. La stessa può essere responsabile in concorso con il singolo socio professionista, anche se iscritto a un ordine diverso, solo se la violazione da parte di quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

Secondo una tesi prevalente, tale modello societario non è soggetta a fallimento e concordato preventivo; si ritiene però che possa accedere alle procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento.

In assenza di precisi riferimenti legislativi l'orientamento fiscale prevalente il reddito delle STP viene qualificato come autonomo alla luce dell'art. 53, D.P.R. 917/1986 e dunque i compensi delle STP vanno assoggettati alla ritenuta d'acconto del 20%, con l'applicazione in fattura del 4% derivante dal contributo integrativo a carico del cliente da versare alla Cassa di Previdenza. Gli utili sono tassati come previsto per gli studi associati, proprio perché il trattamento fiscale è equiparabile a quello delle associazioni tra professionisti.

3. LA TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IN SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

In seguito all'entrata in vigore della Legge 12 novembre 2011, n. 183, si è inevitabilmente prospettata l'eventualità di procedere alla "trasformazione" in società tra professionisti degli studi associati attualmente costituiti nella forma di associazioni professionali. L'associazione professionale è considerata dalla giurisprudenza prevalente un contratto associativo atipico, che dà origine a un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, pur se privo della personalità giuridica. L'associazione professionale sarebbe dunque simile all'associazione non riconosciuta, pur differenziandosene per la presenza di uno scopo di lucro. Una parte della giurisprudenza ritiene invece assimilabile l'associazione professionale alla società semplice, poiché svolge un'attività economica ma non commerciale. Seguendo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza prevalente, sarebbe dunque possibile la trasformazione dell'associazione professionale in società tra professionisti, secondo le modalità della trasformazione eterogenea atipica, con il consenso di tutti gli associati e con gli effetti di cui all'art. 2498 c.c. ("Con la trasformazione l'ente conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione."),

rispettando il disposto dell'art. 2500-novies c.c. a tutela dei creditori (efficacia della trasformazione solo dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti).

In alternativa si potrebbe ipotizzare la costituzione della società tra professionisti mediante conferimento, da parte di ciascuno dei professionisti associati, della propria quota del preesistente studio associato. Nessun problema presenta invece l'ipotesi della "trasformazione" di una società di servizi in società tra professionisti, che si può attuare anche con una semplice modifica dei patti sociali o dello statuto, ove rimanga inalterato il tipo sociale. Non è possibile, invece, ipotizzare la trasformazione in società tra professionisti di un'associazione temporanea di professionisti (normalmente contratta per le partecipazioni ad appalti pubblici), che ha la natura giuridica di un contratto di mandato con rappresentanza.

LA CASSA DI PREVIDENZA ENPAIA

L'ENPAIA è l'Ente di Previdenza Integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'agricoltura e si configura oggi in una Fondazione con personalità giuridica di diritto privato.

Nasce nel 1936 tramite accordo collettivo stipulato tra le Confederazioni degli Agricoltori e i Lavoratori Agricoli, fino a definire la propria posizione giuridica con la Legge n. 1655 del 1962 assumendo la denominazione attuale di "Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura" (ENPAIA).

Nel 1995 nasce la Fondazione ENPAIA che ha un carattere privato, ma che continua a gestire la previdenza integrativa per gli addetti e gli impiegati in agricoltura. Nel 1996 ha incrementato la sua attività ottenendo la gestione della previdenza obbligatoria delle nuove casse degli Agrotecnici e dei Periti Agrari che esercitano la libera professione.

Oggi sono a carico dell'Ente tutte le forme di previdenza integrativa:

- **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR):** aliquota contributiva pari al 6% della retribuzione lorda mensile. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'ENPAIA corrisponde direttamente all'assicurato il TFR accantonato, in sostituzione del datore di lavoro. A richiesta dell'assicurato può essere corrisposto anche l'anticipo del TFR (rientrando quindi in determinati requisiti);
- **FONDO DI PREVIDENZA:** deve essere versata un'aliquota contributiva pari al 4%, che va suddivisa per il 2,5% al datore di lavoro e per l'1,5% al dipendente. Nel complesso viene destinato l'1% alla corresponsione di prestazioni economiche e per la copertura del rischio morte e invalidità permanente, totale ed assoluta, mentre per il restante 3% alla formazione dei conti individuali dei singoli assicurati.

Il Conto Individuale è corrisposto sulla base dei contributi versati dalla data di iscrizione e degli interessi composti al tasso annuo del 4%, se invece più favorevole viene corrisposto un importo pari all'85% della media annua dell'ultimo triennio di contribuzione moltiplicato per gli anni totali di contribuzione. L'assicurato può comunque richiedere che la liquidazione del proprio Conto Individuale avvenga sotto forma di pensione, anziché in capitale.

- **ASSICURAZIONE ED INFORTUNI:** deve essere versata un'aliquota dell'1% della retribuzione lorda mensile per gli impiegati, mentre per i dirigenti tale aliquota si alza al 2%, e viene ripartita per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore.

Con questa tipologia di assicurazione viene garantita la copertura assicurativa contro tutte le tipologie di infortunio (professionale, extraprofessionale, in itinere) e contro le malattie professionali.

1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI DOVUTI

Entro 30 giorni dall'apertura della Partita IVA gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dovranno iscriversi alla relativa Cassa di Previdenza ENPAIA attraverso il modulo presente sul sito www.enpaia.it. Sono tenuti all'obbligo di iscrizione previdenziale coloro che svolgono attività di libera

professione in forma autonoma, indipendentemente dal possesso di Partita IVA, sono pertanto tenuti all'obbligo di iscrizione previdenziale, oltre ai titolari di Partita IVA individuale (*con codice attività 74.90.12, identificativo della categoria*) e di studio professionale associato, i soggetti che rendono prestazioni professionali anche senza titolarità di Partita IVA nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazioni occasionali di lavoro autonomo, a condizione che queste riguardino l'ambito delle competenze professionali dell'Agrotecnico e dell'Agrotecnico laureato. I soggetti che svolgono contemporaneamente diverse tipologie di attività, sia dipendente che autonomo, sono obbligati a versare la contribuzione previdenziale alla Cassa limitatamente alle prestazioni professionali rese in qualità di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.

La contribuzione dovuta alla Cassa di Previdenza è distinta in tre frazioni:

- **contributo integrativo:** pari al 2% del fatturato (per i soggetti con partita IVA) o dei compensi lordi (per chi è privo di P.IVA) ed è posto a carico del cliente;
- **contributo soggettivo:** pari al 10% del reddito di attività professionale, quindi del fatturato al netto dei costi deducibili ai fini fiscali, ovvero delle eventuali detrazioni forfettarie concesse dalla normativa fiscale. Dal 1 gennaio 2009, tuttavia, gli Agrotecnici "previdenti" (se lo desiderano e nel caso vogliono incrementare la propria situazione pensionistica) possono liberamente scegliere aliquote di versamento più alte (comprese fra il 12% ed il 26%), sempre con il vantaggio di poter dedurre fiscalmente questi contributi;
- **contributo di maternità:** serve al finanziamento del fondo di maternità ed è un contributo fisso posto a carico di tutti gli iscritti, determinato di anno in anno a seconda delle indennità di maternità erogate.

Si evidenzia che le aliquote applicate dalla gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (2% per il contributo integrativo e 10% per il contributo soggettivo) sono le più basse in assoluto esistenti in Italia.

Al fine di un minimo di continuità nell'accumulo dei contributi previdenziali sono previsti dei contributi minimi annuali, che devono essere versati obbligatoriamente dai soggetti iscritti. Oltre al contributo di maternità, determinato di anno in anno, l'importo dei contributi minimi annuali è il seguente:

- **contributo integrativo: € 66,00** (equivalente ad un fatturato di euro 3.300,00);
- **contributo soggettivo: € 330,00** (equivalente ad un reddito di euro 3.300,00);
- **contributo di maternità:** variabile di anno in anno.

I soggetti che non raggiungono tali livelli di reddito e di fatturato sono comunque obbligati a versare gli importi minimi indicati.

La futura pensione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è determinata dall'importo dei contributi versati e dalla rivalutazione dei contributi maturata annualmente.

Gli iscritti sono tenuti a presentare, in base alle risultanze delle dichiarazioni fiscali, una denuncia contributiva nella quale devono essere riportati, oltre ai dati anagrafici, gli elementi di reddito necessari per il calcolo dei contributi previdenziali (fatturato e reddito di attività professionale). La denuncia contributiva deve essere

trasmessa alla Cassa sia per la verifica della correttezza dei versamenti effettuati che per la corretta contribuzione degli importi nel conto individuale dell'iscritto.

Il contributo soggettivo e quello di maternità sono oneri integralmente deducibili dal reddito complessivo dell'iscritto; pertanto la contribuzione alla Cassa riduce l'importo dell'IRPEF dovuta sui redditi percepiti: questo si traduce in un minor importo di imposte da versare.

LO SPLIT PAYMENT

Lo split payment è il nuovo meccanismo di liquidazione dell'IVA introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) e viene applicato nei rapporti tra imprese private e Pubblica Amministrazione, secondo il classico meccanismo dei "pagamenti divisi".

Come funziona quindi lo split payment? Occorre, innanzitutto, scindere l'operazione in due parti: nella prima, il soggetto privato (impresa) fattura l'ammontare dovuto dell'operazione al netto dell'IVA all'ente della Pubblica Amministrazione considerato, come riportato in figura. Tale imposta sottratta sarà versata direttamente dall'ente P.A.

Spett. Comune/Ente/Collegio (o altra Pubblica Amministrazione)
Via _____
CAP _____ Città _____
C.F. _____

Fattura elettronica n. _____ del _____

Descrizione	Importo
Attività di _____ (specificare l'attività svolta)	1.000,00 €
Contributo Cassa di Previdenza ENPAIA 2 %	20,00 €
Imponibile IVA	1.020,00 €
IVA 22% in "Scissione dei pagamenti" (DPR n. 633/1972)	224,40 €
Totale parziale	1.244,40 €
RA 20%	200,00 €
Totale fattura	1.044,40 €
Netto da pagare	820,00 €

Il D.L. n. 50/2017, contenente la manovra correttiva dei conti pubblici, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, c.d. Manovra correttiva.

Tra le numerose novità in ambito fiscale è prevista anche l'estensione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (Split Payment) nei confronti di:

1. società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
2. società controllate direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
3. società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;
4. società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile sono considerate società controllate le società in cui un'altra società possiede la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o possiede un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Quanto all'ambito oggettivo di applicazione del meccanismo di split payment, lo stesso prima della "manovra correttiva" non si applicava alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l'indicazione in fattura dell'IVA, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi soggette al reverse charge e alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo d'acconto.

È stata eliminata la disposizione secondo cui il meccanismo dello Split Payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito; è il caso dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche delle prestazioni di agenzia e di intermediazioni. L'abrogazione di tale disposizione comporta l'applicazione del regime dello Split Payment a tutti i soggetti che emettono fatture nei confronti dei soggetti elencati dal punto 1 al punto 4, senza operare distinzioni per coloro che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta.

Le nuove disposizioni inerenti l'applicazione allargata della scissione dei pagamenti si applicano con decorrenza 1° luglio 2017.

L'applicazione dello Split Payment non determina mutamenti in ordine al debitore dell'imposta, non si applica un'inversione del debitore dell'imposta come avviene per il reverse charge. Si tratta solo di un diverso meccanismo di riscossione dell'IVA da parte dell'Erario.

Con l'applicazione dello Split Payment occorre modificare le modalità di emissione della fattura e della liquidazione dell'IVA: in fattura continuerà ad essere esposta l'IVA dal cedente, ma non verrà incassata e quindi non si genererà un debito nei confronti dell'Erario. Le fatture non saranno emesse con IVA immediata o differita ma in regime di "scissione dei pagamenti" (come riportato in figura1); in caso di fatture elettroniche trasmesse con SdI dovrà essere compilato lo specifico campo S.

Rimangono escluse dal meccanismo dello Split payment, per mancanza del presupposto d'imposta, le cessioni di beni e le prestazioni servizi non imponibili, esenti o fuori campo; sono altresì esclusi gli acquisti che rientrano nell'ambito applicativo del reverse charge per i quali i soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti sono debitori d'imposta come servizi di pulizie, rottami, acquisti intra UE.

Si ricorda che in caso di accertamento l'Erario si rivolgerà sempre al cedente, rimanendo soggetto passivo IVA; il soggetto cedente accertato potrà poi esercitare rivalsa sul cliente, se ne ricorrono le condizioni.

Si ricorda che i soggetti che effettuato le operazioni assoggettate allo split payment sono ammessi al rimborso del credito IVA in via prioritaria, per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni di cui all'articolo 17 ter effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.

LE NOVITÀ DELLA “FINANZIARIA” 2018

1. L’OBBLIGO DEI PROFESSIONISTI DI MUNIRSI DI POS (Point of Sale)

“I soggetti che effettuano l’attività di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di credito e carte di debito”, questo è quanto previsto dalla Norma che l’11 dicembre 2017 viene approvata definitivamente, e che non lascia via di fuga tranne per i casi di “impossibilità tecnica” (normalmente per la mancata connessione).

Tale obbligo arriva dal D.Lgs attuativo della Direttiva 2015/2366/UE, sui servizi di pagamento dell’Unione Europea, e di adeguamento del Regolamento n. 751/2015/UE, sulle commissioni interbancarie per operazioni con carte di pagamento.

L’attuazione di tale obbligo risale all’originario art. 15 comma 4 del D.L. 179/2012, il quale enunciava che dal 1 gennaio 2014 i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, avrebbero dovuto accettare anche pagamenti effettuati attraverso “carte di debito”. A rafforzare tale affermazione è l’art. 15 comma 5 del D.L. 179/2012, il quale precisava che con uno o più decreti ministeriali sarebbero stati disciplinati eventuali importi minimi, modalità e termini di attuazione della disposizione sopra citata.

Sulla materia è poi intervenuta la *Legge di Stabilità 2016* (art. 1, comma 900, L. 208/2015), che ha aggiornato l’art. 15 comma 4 del D.L. 179/2012 imponendo l’accettazione dei pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche carte di credito. Ulteriori modifiche sono state apportate all’art. 15 comma 5 del D.L. 179/2012, dove è stato soppresso qualsiasi riferimento a eventuali importi minimi e si è precisato che decreti ministeriali attuativi avrebbero dovuto prevedere, accanto alle modalità e ai termini di attuazione della previsione normativa, anche le fattispecie costituenti illecito e l’importo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Ci sono diverse aree ed elenchi non esaustivi di professioni che devono applicare l’obbligo del pagamento tramite POS, e nello specifico si possono trovare i professionisti dell’area economico-legale (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai) e i professionisti dell’area tecnica (architetti, ingegneri, geometri, agrotecnici, etc...). L’obbligo del POS riguarderà tutti i professionisti che operano a diretto contatto con il pubblico e che quindi devono consentire ai clienti di pagare con bancomat e carte di credito.

La sanzione, che viene definita attraverso il rinvio alle norme del Codice Penale, dovrebbe arrivare fino a 30 euro per ogni pagamento non accettato con mezzi diversi dal contante. Nel Decreto Legislativo potrebbe esserci lo spazio per escludere espressamente i professionisti che operano “dietro le quinte” all’interno di uno studio associato. Si tratta di quanti fatturano al titolare o ai titolari e non hanno un rapporto professionale diretto per la clientela, quindi in questo caso non ci sarebbe alcuna ragione per obbligarli ad accettare pagamenti con il POS.

2. LA FATTURA ELETTRONICA

Con la manovra 2018, ancora in corso di definizione, potrebbe essere introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti "business", a partire dal 1° gennaio 2019. Se la norma proposta in sede di disegno di Legge dovesse restare immutata, gli unici soggetti a sfuggire all'obbligo sarebbero i contribuenti minimi e forfetari. Per tutti gli altri, pertanto, è giunto il momento di familiarizzare con un ambiente noto, al momento, solo a coloro che hanno dovuto interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione.

Analizziamo nel seguito come si redige una fattura elettronica, utilizzando i servizi messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Ricordiamo, inoltre, che l'emissione della fattura elettronica può essere anche delegata a soggetti terzi abilitati (Dottori Commercialisti, CAF, etc...).

Per emettere una fattura elettronica, occorre essere in possesso di una serie di requisiti di base e tutto sarà visto nell'ottica del contribuente che, accedendo al sistema, emette fattura elettronica.

Innanzitutto il contribuente dovrà essere in possesso delle credenziali di Fisconline (o Entratel in caso di intermediario abilitato). Questo passaggio è fondamentale, anche in caso di delega a terzo all'emissione della fattura, perché sarà tramite la Piattaforma Fatture e Corrispettivi (cui si accede con le suddette credenziali) che dovrà essere conferita la delega.

Il primo passo è accedere alla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate inserendo le credenziali Fisconline (<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>) e cliccare sulla sezione "Fatture e Corrispettivi".

Per procedere con la generazione di una fattura elettronica, si passa a gestire l'area "Generazione".

Definito il tipo di fattura, completati i dati dell'emittente ed inseriti i dati del destinatario, si può procedere alla compilazione del corpo della fattura.

I dati indispensabili sono veramente minimi: il tipo di documento che si sta emettendo (fattura, nota di credito, nota di debito, parcella, acconto/anticipo su fattura), il numero progressivo assegnato alla fattura e la data di emissione. È opportuno qui ricordare che le fatturazioni elettroniche seguono normalmente una numerazione a sé stante; sono quindi gestite tramite un sezionale. Anche laddove intervenisse l'obbligo esteso di fatturazione elettronica. Le fatture emesse verso clienti privati, pertanto, non potranno che essere emesse con le modalità attualmente in uso, e pertanto l'utilizzo di un sezionale è altamente consigliabile.

Una volta generata la fattura elettronica la stessa dovrà essere sigillata attraverso l'apposizione della firma digitale e inviata al Sdl (Sistema di Interscambio) in formato xml. In seguito la stessa dovrà essere conservata. Le norme che interessano la conservazione sostitutiva sono molteplici e complesse. Ma per quanto interessa in questa sede basta essere consapevoli che ogni fattura elettronica emessa deve essere obbligatoriamente conservata in tale modalità. Per espletare anche questo adempimento basta aderire al servizio di conservazione sostitutiva offerto dall'Agenzia delle Entrate.

QUESITI E RISPOSTE

Cosa si intende per “mera prosecuzione” nel regime forfettario?

Per descrivere la “mera prosecuzione” possiamo fare il seguente esempio: un falegname che intende iniziare un’attività imprenditoriale non può accedere al regime forfettario nel caso in cui svolga l’attività rivolgendosi allo stesso mercato e alla stessa rete di clienti dell’attività precedente (questa è considerata “mera prosecuzione”).

La presenza della “mera prosecuzione” deve essere sempre verificata nel caso di un precedente lavoro dipendente con contratto a tempo determinato. Mentre non costituiscono limitazione per l’applicazione del regime le forme di contratto precario (es.: contratto a tempo determinato): qualora tali attività siano svolte per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio (18 mesi) antecedenti l’inizio della nuova attività.

Ci sono casi particolari per l’esercizio di attività artistica o professionale nei tre anni precedenti l’applicazione del regime forfettario?

Per l’attività agricola è stato precisato che si deve distinguere se viene prodotto reddito d’impresa oppure no:

- *attività agricola produce reddito d’impresa → NON possono applicare il regime agevolato;*
- *attività agricola NON produce reddito d’impresa → è applicabile il regime agevolato.*

Per il caso particolare del socio accomodante di una s.a.s., è stato precisato che bisogna assicurarsi che nei tre anni precedenti non sia stata svolta attività di gestione all’interno della società. Nel caso in cui non sia stata svolta nessuna attività di gestione, il socio accomodante può intraprendere una nuova attività optando per il regime agevolato.

Per le partecipazioni di una società inattiva non vengono applicate limitazioni per l’opzione del regime agevolato, in quanto manca l’effettiva gestione da parte dei soci. Ad esempio: nel caso di una s.n.c. che dopo la costituzione non ha avviato la sua attività per mancanza di autorizzazioni amministrative, allora il socio che recede dalla società e intraprende una nuova attività può avvalersi del regime forfettario.

Come vengono considerati i tre anni antecedenti l’applicazione del regime forfettario start-up?

Al calcolo dei tre anni si applica il calendario solare e non si fa riferimento al periodo d’imposta: ad esempio se un soggetto ha cessato la sua attività precedente il 31 maggio 2014 può intraprendere una nuova attività utilizzando il “regime forfettario start-up” a partire da giugno 2017.

Devo indicare il 2% del Contributo Integrativo se fatturo ad un altro Agrotecnico?

La Circolare n. 78/2016 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha provveduto ad evidenziare il caso di esenzione dell'applicazione del Contributo Integrativo nel caso in cui nell'ambito di un unico incarico professionale un Agrotecnico fatturi parte del lavoro ad un altro Agrotecnico.

L'esempio tipico è quello dell'incarico dato da una società, ad esempio Gamma, all'Agrotecnico Rossi il quale si serve anche dell'Agrotecnico Bianchi: in tal caso Rossi fattura il lavoro alla società Gamma indicando il Contributo integrativo del 2%, ma contemporaneamente l'Agrotecnico Bianchi nella fatturazione della sua prestazione non indicherà il 2% per evitare la doppia imposizione sullo stesso importo.

Il Contributo Integrativo concorre alla formazione della base imponibile IRPEF?

Nella determinazione del reddito imponibile dei professionisti ai fini IRPEF, è facile trovarsi di fronte ad un dubbio: la rivalsa del contributo previdenziale addebitata nella notula emessa al cliente/committente concorre o meno alla formazione della base imponibile IRPEF e, di conseguenza, al calcolo dell'eventuale ritenuta d'acconto che verrà versata dal cliente?

Da un punto di vista previdenziale i professionisti si dividono in due categorie:

- 1. Professionisti con una propria Cassa di previdenza di categoria;*
- 2. Professionisti privi di una Cassa di previdenza, obbligati all'iscrizione presso la Gestione separata INPS, come previsto dall'art. 21 c.25, Legge n.335/1995.*

Per i lavoratori autonomi appartenenti alla prima categoria, le Casse di previdenza prevedono, tendenzialmente, i seguenti tipi di contributo da versare alle casse professionali:

- contributo soggettivo;*
- contributo obbligatorio;*
- contributo integrativo;*
- contributo di maternità.*

Il contributo integrativo, oggetto di questo articolo, è rappresentato da una maggiorazione pari al 2%, per il quale è previsto l'obbligo di rivalsa nei confronti del committente. Esso non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, di conseguenza nemmeno alla determinazione del reddito imponibile complessivo ai fini IRPEF.

Per ciò che riguarda invece il professionista obbligato all'iscrizione alla Gestione separata INPS, la situazione che si viene a creare è diversa dalla precedente. Il contributo alla Gestione separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote in vigore nell'anno di riferimento nei limiti del massimale previsto.

Il suddetto contributo è totalmente a carico del professionista, che si trova di fronte alla facoltà di addebitare al proprio cliente/committente, a titolo di rivalsa, il 4% dei compensi lordi.

Concludendo, se da un lato per i professionisti iscritti ad una Cassa di previdenza di categoria che obbligatoriamente addebitano a titolo di rivalsa il contributo integrativo, quest'ultimo non concorre alla formazione del reddito complessivo (salvo il caso in cui il professionista non produca compensi tali da coprire almeno il contributo integrativo minimo obbligatorio), dall'altro lato il professionista iscritto alla Gestione separata optando per la rivalsa del contributo del 4% (essendo una mera facoltà concessa), dovrà considerare quest'ultimo ai fini del calcolo del reddito di lavoro autonomo imponibile ai fini IRPEF.

BIBLIOGRAFIA

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di *“Imposta sul Valore aggiunto (IVA)”*

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di *“Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR)”*

Circolare interpretativa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 19 luglio 2013 prot. n. 4109.

Circolare interpretativa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 9 agosto 2013 prot. n. 4694 relativa alle "polizze collettive".

Ipsa Francis Lefebvre *“Memento pratico fiscale 2017”* – Milano (2017)

Ipsa Francis Lefebvre *“Memento pratico società commerciali 2016”* – Milano (2015)

D.M. Giust. e Svil. Econ. 8 febbraio 2013, n. 34

Sistemi Frizzera Il sole 24 Ore *“Professionisti e fisco”* – Milano (2012)

L. Fornero, M. Meoli, G. Valente *“Professionisti individuali, associazioni e società”* – Ipsa, Milano (2008)

Agenzia Entrate *“Circolare 10/E del 04/04/2016”*

SITOGRAFIA

Sito ufficiale del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati
www.agrotecnici.it consultato nel mese di Dicembre 2017

Sito ufficiale Agenzia Entrate
www.agenziaentrate.it consultato nel mese di Dicembre 2017

Portale della legge vigente
www.normattiva.it consultato nel mese di Dicembre 2017

AUTORI

Dott.ssa Bonaldo Sonia

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile in Treviso

Email: bonaldo@slsc.it

Dott.ssa Tagliaferri Valentina

Laureata in Commercio Estero

Università Ca' Foscari di Venezia

Email: tagliaferri@slsc.it



S.L.S.C. s.r.l.

in Viale Verdi 15/G 31100 Treviso (TV)

Tel. 0422.421124

Il "Vademecum fiscale" è stato concluso il 15 dicembre 2017

La guida è aggiornata alla normativa vigente ma, stante la continua evoluzione della materia fiscale, necessiterà di implementazioni o aggiornamenti futuri